



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.I.S. "G. Romani"

Via Trento, 15 - 26041 Casalmaggiore (CR)

Tel. 0375 43295 - Fax 0375 43295 - 0375 200835

Posta elettronica ordinaria: [cris00100p@istruzione.it](mailto:cris00100p@istruzione.it)

Posta elettronica certificata: [cris00100p@pec.istruzione.it](mailto:cris00100p@pec.istruzione.it)

[Sito web:www.poloromani.edu.it](http://www.poloromani.edu.it)

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 IAF37

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U.  
16/4/94, n. 297; VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR  
8/3/99, n. 275;

VISTO il D.I.

01/02/2001, n. 44;

VISTI I D.Lgs. n.

297/94, D.Lgs. 81/08

VISTA la Legge 59/97,

DPR 275/99 VISTO il

CCNL

VISTA la normativa vigente

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo Regolamento d'istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

EMANA

il seguente Regolamento che ha validità fino a nuova stesura, modifiche, aggiunte e/o cancellazioni ritenute necessarie od opportune potranno essere deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Alla prima assunzione di servizio nell'Istituto ogni docente è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito dello stesso.

### PREMESSA

La Scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia [del 20 novembre 1989] e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

Il presente Regolamento ha lo scopo di consentire l'ordinato svolgimento delle attività dell'Istituto e di assicurare l'attuazione dei principi educativi e le decisioni degli organi collegiali della scuola per la crescita umana, civile, sociale e culturale degli alunni. Le norme accettate e fatte proprie da ciascuna componente della scuola sono il necessario presupposto per lo sviluppo dell'Istituto come comunità civile, sociale e culturale.

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli

studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

#### SCOPI E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Scopo del presente Regolamento è di disciplinare la vita interna dell'Istituto, di facilitare il coordinamento tra i vari organi collegiali e di promuovere e realizzare la partecipazione alla gestione democratica di tutte le componenti scolastiche.

#### VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente Regolamento ha carattere permanente e può essere modificato nel rispetto delle norme di legge con deliberazioni adottate dai membri del Consiglio di Istituto in carica.

#### *Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI*

---

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale.

Per i casi urgenti la convocazione può essere fatta telefonicamente.

La lettera e l'avviso della convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. In casi di particolare gravità il Consiglio d'Istituto può essere convocato con un preavviso [anche via mail] di 24 ore previa approvazione del Presidente.

#### *Art. 2 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI*

---

Il Consiglio d'Istituto programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

#### *Art. 3 – SVOLGIMENTO COORDINATO ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI*

---

Ciascun Organo Collegiale opera in forma autonoma, ma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele con rilevanza diversa in determinate materie.

#### *Art. 4 – PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO*

---

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.

#### *Art. 5 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO*

---

Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso il Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

---

#### *Art. 6 – ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA*

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e uno studente. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto ed il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

---

#### *Art. 7 – ELEZIONE ORGANO DI GARANZIA*

Nella prima seduta del Consiglio d'Istituto viene eletto l'Organo di Garanzia composto da n.1 genitore, n.1 studente e n.2 docenti, presieduto dal Dirigente Scolastico.

---

#### *Art. 8 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO*

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Egli è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta ovvero della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo; non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

---

#### *Art. 9 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI*

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31.05.74 n. 416, deve avvenire mediante pubblicazione all'albo dell'Istituto, della copia integrale sottoscritta e autenticata delle delibere. L'affissione all'albo avviene entro il termine di 10 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 15 giorni. Altri scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto, pubblicati nell'Albo On line del sito istituzionale e per lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti [cfr. art. 11].

La copia delle deliberazioni, da pubblicare nell'Albo on line del sito istituzionale ed il verbale approvato è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

---

#### *Art. 10 – NORME SULLA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI*

Il Consiglio d'Istituto stabilisce in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, tutte le norme atte ad assicurare la tempestiva formazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

---

#### *Art. 11 – DECADENZA*

I membri eletti e quelli designati i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive dell'organo cui fanno parte decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità

previste dalla legge. Non si ammettono giustificazioni per delega. Le giustificazioni devono essere presentate per iscritto non oltre i tre giorni successivi alla data stabilita per la riunione.

---

#### *Art. 12– COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E VALIDITA' DELLE DELIBERE*

---

Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui tutte le componenti non abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza del Consiglio d'Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo qualora si faccia riferimento a persone fisiche.

---

#### *Art. 13 – REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI*

---

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla Legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico eventualmente ammesso alla seduta non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori e la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. [cfr. art.17]

---

#### *Art. 14 – SVOLGIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO*

---

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta la quale di regola ha inizio con la lettura del processo verbale della seduta precedente.

Il verbale s'intende approvato senza alcuna votazione se nessun consigliere muove obiezioni. Occorrendo una votazione, questa ha luogo per alzata di mano. Sul processo verbale è concesso prendere la parola solo per proporre rettifiche ovvero per chiarire o correggere il pensiero espresso nella precedente seduta.

---

#### *Art. 15 - INVERSIONE/ INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

---

Gli argomenti dell'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine con cui sono stati scritti nell'avviso di convocazione. Il Presidente può tuttavia proporre che l'ordine del giorno sia mutato, indicandone i motivi; la proposta si ritiene accettata se nessuno si oppone.

Ciascun Consigliere o un gruppo di Consiglieri può proporre all'inizio della seduta l'aggiunta di argomenti all'ordine del giorno, purché questi siano accettati a maggioranza dai due terzi dei presenti. In caso d'impossibilità ad affrontare i nuovi argomenti essi verranno trattati nella seduta successiva. A tale scopo il Presidente fissa l'orario di termine per la seduta.

---

#### *Art. 16 – DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE*

---

Sull'argomento di discussione il Presidente dà la prima parola all'eventuale relatore.

Si apre poi la discussione e il Presidente concede di intervenire ai Consiglieri che chiedono la parola. Il Consiglio d'Istituto prenderà in considerazione le proposte pervenute al Consiglio stesso se sottoscritte da almeno un terzo dei genitori coinvolti [a livello di classe, indirizzo o istituto in base alla delibera che si richiede al Consiglio].

---

#### *Art. 17 – PARTECIPAZIONI DEI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI*

---

Il Consiglio d'Istituto stabilisce di volta in volta l'opportunità e le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, di esperti e di tecnici al fine di

approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto ai Rappresentanti dei Consigli di altri Comuni e Consigli d'Istituto.

---

*Art. 18 – COMMISSIONI INTERNE*

Qualora si presentino questioni o problemi specifici che richiedano un particolare lavoro di approfondimento e di elaborazione, il Consiglio d'Istituto può disporre la formazione di commissioni di lavoro composte da persone designate dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei presenti.

Dette persone possono anche far parte del Consiglio.

---

*Art. 19 – ASSENZA DEL PRESIDENTE*

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente svolge le sue funzioni. In assenza di entrambi la Presidenza del Consiglio spetta al consigliere più anziano di età.

---

*Art. 20 – MODIFICHE REGOLAMENTO*

Le norme previste dal presente Regolamento non possono essere modificate se non con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO DELIBERATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
IN DATA 21-12-2022 DELIBERA N. 2